



Università
Iuav
di Venezia



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

MARINA MILITARE

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA

UNIVERSITA' IUAV VENEZIA

ISTITUTO DI SCIENZE MARINE DEL CNR

SU FORMAZIONE E RICERCA SUL MARE

“POLO DEL MARE”

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università Ca' Foscari Venezia, di seguito indicata come "Ca' Foscari", C.F. 80007720271, rappresentata dalla rettrice pro tempore, prof.ssa Tiziana Lippiello, nata a San Vito al Tagliamento (PN), il 18 febbraio 1962, domiciliata per la carica presso la sede della stessa Università in Venezia, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia, autorizzata alla firma del presente atto con delibera del Senato accademico del ... e del Consiglio di amministrazione del ...;

E

L'Università IUAV di Venezia, di seguito indicata come "IUAV", C.F. 80009280274, rappresentata dal rettore pro tempore, prof. Benno Albrecht, nato a Caracas (Venezuela), il 10 novembre 1957, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Università in Venezia, Santa Croce n. 191, autorizzato alla firma del presente atto con delibere del Senato accademico del ... e del Consiglio di amministrazione del ...

E

il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine, di seguito indicato come "CNR-ISMAR", con sede a Castello 2737/F – Arsenale, Tesa 104, 30122 Venezia, C.F. 80054330586 e P. IVA 0211831100, nella persona del Direttore, Dott. Mario Sprovieri, nato a Palermo (PA) il 05/08/1969, domiciliato per la sua carica presso la stessa sede del CNR-ISMAR,

E

la Marina Militare, di seguito indicata come "MM", con sede in Roma, Piazzale della Marina n. 4, rappresentata dall'Ammiraglio di Squadra Stefano Barbieri in qualità di legale rappresentante del Comando Scuole della Marina Militare Italiana, con sede legale in Ancona – via Rodi, 1 – CAP 60124, codice fiscale 95194010633, d'ora in poi denominato M.M.,

d'ora in poi denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte".

VISTI:

- l'art. 15 della L. n. 241/1990, "Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni";
- il D.lgs. n. 66/2010, "Codice dell'Ordinamento Militare";
- il D.P.R. n. 90/2010, "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- il Regolamento UE N. 2016/679 "Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018;
- la L. n. 448/2001, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", relativamente alla disciplina sull'istituzione di organismi collegiali;
- la Legge 3 agosto 2007, n. 124 "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto", modificata dalla Legge 7 agosto 2012, n. 133, sul Segreto di Stato, inoltre vds. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 22 luglio 2011, "Disposizioni

per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate”; il DPCM 6 novembre 2015, “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”; il DPCM 2 ottobre 2017, n. 3, Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva;

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riguardo all’art. 53, relativo alla “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, con particolare riguardo all’art. 47, relativo alla modalità di comunicazione telematica tra P.A. e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 81/2008 integrato e corretto dal D. Lgs. 03.08.2009, n. 106 e dal TUOM concernente le disposizioni “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.L. n. 78/10 convertito con L. n. 122/10, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” relativamente alle modalità di rimborso delle spese di organismi collegiali;
- il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, e in particolare l’art. 15 sul “Segreto d’Ufficio”, così come modificato dall’art. 28 della citata L. 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.I. n. 162/12, “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l’arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 300, comma 4, del D.lgs. n. 66/10”;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2010 recante la disciplina della Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex articolo 15 della legge nr. 241/90;
- le Circolari di PERSOMIL, volte a impartire disposizioni in materia di attività extraprofessionali, M_D GMIL 04 0396572 del 31.07.2008, M_D GMIL 1 III 7 5 0137861 del 14.05.2013, M_D GMIL 0812497 del 11.02.2014 e M_D GMIL 0959267 del 03.06.2014;
- la Pubblicazione SMM 120/UEU, “Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse militare” che contempla – nell’allegato alla Direttiva – specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto militare;
- la Direttiva SMD – FORM 006, “Direttiva sulla stipula di convenzioni e accordi in materia di formazione con Enti ed organismi esterni all’organizzazione della Difesa”, Edizione 2021;
- la Direttiva dello SMM-AMM-1088 recante “Istruzioni Applicative Generali per l’Attuazione delle Permute di materiali o Prestazioni”, Edizione 2021;
- la Pubblicazione SMM-GEN-025, “Direttiva sugli Accordi”, Edizione 2024;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari”, dell’Istituto Universitario di Architettura Venezia “IUAV”, dell’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISMAR-CNR);
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, recante ‘Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’Art. 13 della legge 7 agosto 2015 n. 124’;
- lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Provvedimento del Presidente del CNR n. 93/2018 ed entrato in vigore il 1° agosto 2018;

- il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con il Provvedimento della Presidente del CNR n. 119/2024 ed entrato in vigore dal 01/08/2024 ed in particolare l'Articolo 26 Collaborazioni con altri soggetti;
- il Provvedimento della Presidente del CNR n. 28 dell'11 febbraio 2025, prot. n. 0038063 dell'11/02/2025, di conferma e sostituzione dell'atto costitutivo dell'Istituto di Scienze Marine (ISMAR) di Venezia;
- il Provvedimento del Direttore Generale CNR n. 18, Prot. n. 50273 del 21 febbraio 2023, con il quale viene attribuito l'incarico di Direttore dell'Istituto di Scienze Marine (ISMAR) con sede a Venezia al Dr. Mario Sprovieri a decorrere dal 1 marzo 2023 per la durata di quattro anni ai sensi di quanto previsto all'art.9 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR;

PREMESSO CHE:

- per l'Italia – nazione a forte e naturale vocazione marittima – il mare è elemento fondamentale, dal punto di vista geopolitico, geoeconomico ed ambientale, da cui dipendono significativamente lo sviluppo socio-economico, il benessere, e la propria sicurezza, nella sua accezione più estesa;
- in tale scenario, è indispensabile accrescere la consapevolezza circa l'importanza della dimensione marittima, nell'ambito storico-culturale oltre che in quelli economici e di sicurezza, attraverso una strategia di informazione, formazione e ricerca mirata a rafforzare l'essenza marittima nazionale ed il legame profondo con il mare che permea la vita del Paese e che ne condiziona le scelte strategiche, la struttura economica, la cultura e lo sviluppo sociale;
- ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “le Università possono attivare, disciplinandoli nei rispettivi regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica”, alla conclusione dei quali sono rilasciati i “Master universitari di primo e secondo livello”;
- la MM svolge attività di alta formazione presso l'Istituto di Studi Militari Marittimi (ISMM) di Venezia – dove accoglie i propri Ufficiali per l'ultimo momento formativo interno alla F.A. – oltre che presso altre università italiane e centri di ricerca, anche al fine di collaborare con quei soggetti, pubblici o privati, che abbiano quale *mission* la formazione e la ricerca scientifica e che vogliano promuovere la cultura della marittimità e della sicurezza sul mare e dal mare;
- le Università, nell'ambito della propria autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile possono istituire percorsi formativi di primo, secondo e terzo livello, per rispondere alle esigenze formative dei propri studenti oltre che percorsi di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale, a conclusione dei quali rilasciano i rispettivi titoli (laurea, laurea magistrale o a ciclo unico, master, corsi di perfezionamento e di specializzazione, dottorati di ricerca);
- considerato che in data 14 marzo 2022 è stata costituita in Venezia la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, di cui fanno parte anche l'Università IUAV di Venezia, l'Università Ca' Foscari di Venezia e il CNR, che ha, tra gli obiettivi, rendere Venezia una 'Città Campus' internazionale di riferimento a livello globale nella formazione scolastica, accademica continua e nelle attività di ricerca in materia di sviluppo sostenibile;
- il CNR-ISMAR, ai sensi dell'Art. 2, co. 3, del Provvedimento del Presidente CNR n. 6, prot. n. 9313 del 14 febbraio 2013, svolge attività di ricerca ed ogni altra attività come previsto al Capo IV del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento sulle seguenti principali aree tematiche: i) Oceanografia fisica e biogeochimica; ii) Servizi osservativi e operativi per il monitoraggio di

variabili oceaniche e per la valutazione dei rischi; iii) Evoluzione geologica degli oceani, dei margini continentali e delle aree di transizione; iv) Stratigrafia, paleoceanografia e studio dei meccanismi di cambiamento del regime climatico; v) Ricerca ecologica per lo studio della struttura, del funzionamento e dell'evoluzione degli ecosistemi; vi) Gestione interoperabile dei dati marini per la pianificazione dello spazio marittimo e lo sviluppo di una economia del mare "ecosystem-based":

- il CNR-ISMAR rende, inoltre, disponibili i suoi laboratori ed infrastrutture di ricerca per l'alta formazione di studenti, dottorandi e tirocinanti sui temi dell'osservazione del mare e della tutela degli oceani e delle loro risorse;

CONSIDERATO CHE:

- l'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune nel perseguimento di obiettivi istituzionali condivisi;
- le Parti, nell'ambito delle proprie attività d'istituto, intravedono nella mutua collaborazione un'opportunità di crescita, mediante la condivisione di esperienze e l'avvio di iniziative congiunte, potendo mettere a disposizione un patrimonio culturale da utilizzare per ricerche scientifiche multidisciplinari. In questo quadro le attività di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione di natura formativa e scientifica, con paritetico interesse delle Parti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Individuazione delle Parti e valore delle premesse)

L'individuazione delle Parti e le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

(Oggetto e finalità della convenzione)

Ca' Foscari, IUAV, CNR- ISMAR e M.M. concordano nell'instaurare una collaborazione, nei settori della ricerca scientifica e della formazione, volta ad attivare o a valorizzare iniziative culturali e formative che abbiano come tema il Mare nella sua più ampia accezione e declinazione: dalle infrastrutture sotto e sopra la superficie (attuali e future) fino alla *Blue Economy*, dallo sfruttamento sostenibile del "bene Mare" fino alla sua tutela, protezione e difesa. Al riguardo, con il presente accordo, viene istituito un "Polo del Mare" che costituisce un organismo di raccordo tra tutte le Parti sottoscrittrici del presente documento:

- a) Il Polo del Mare rappresenta lo strumento per favorire la collaborazione tra tutte le realtà (Istituzioni, atenei, centri di ricerca, operatori della "marittimità", ecc.), che identifichino nel Mare, inteso come sistema di relazioni complesse a carattere politico, economico, sociale e ambientale, l'oggetto dei propri interessi scientifici, culturali, valoriali ed economici.
- b) Il Polo del Mare si pone quale obiettivo primario la costituzione di un centro di eccellenza nella formazione avanzata, ricerca scientifica e innovazione tecnologica sui temi afferenti al mare e alle politiche marittime, nelle loro diverse declinazioni, economico-sociali, ambientali, infrastrutturali e gestionali. La cooperazione sinergica tra atenei, enti di ricerca e istituzioni militari consentirà l'implementazione di un'offerta formativa di elevata specializzazione nel panorama accademico nazionale ed europeo, promuovendo un approccio multidisciplinare che integri le competenze delle istituzioni aderenti e valorizzi il patrimonio culturale, ambientale e scientifico di Venezia.

- c) Il Polo del Mare promuove la competitività europea e internazionale del sistema della ricerca e della formazione italiana attraverso la partecipazione attiva a reti di eccellenza, programmi di collaborazione internazionale e iniziative competitive, posizionandosi quale riferimento strategico nel panorama globale della ricerca marina.
- d) Il Polo del Mare non intende superare le identità e specificità di ciascuno dei soggetti coinvolti nell'iniziativa, bensì realizzare forme di sinergia culturale, scientifica e formativa.
- e) Nello specifico, lo stretto coordinamento tra tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa persegue lo scopo di evitare la parcellizzazione delle attività e un'inutile duplicazione delle stesse e, soprattutto, mira ad ampliare il *network* collaborativo.
- f) Possono fare parte del Polo del Mare solamente i soggetti istituzionali o, comunque, quelle realtà private (associazioni, fondazioni, imprese, ecc.) che perseguano finalità di servizio pubblico e di miglioramento dell'offerta pubblica o a beneficio della cittadinanza, che ne abbiano fatto apposita richiesta autorizzata dal Comitato direttivo di cui all'art.14.
- g) L'attuazione delle suddette finalità avverrà mediante l'integrazione delle risorse infrastrutturali, strumentali, finanziarie e delle competenze tecnico-scientifiche di tutte le parti firmatarie, secondo un paradigma di collaborazione sinergica e complementare che valorizzi le specificità di ciascuna istituzione partecipante, in conformità con le rispettive normative di riferimento e nel quadro degli obiettivi strategici delineati dalla programmazione nazionale ed europea nel settore della formazione superiore e della ricerca scientifica.;
- h) L'iniziativa del Polo del Mare è aderente e compatibile con il più ampio framework di valorizzazione urbanistico-architettonica, sociale ed economica della città di Venezia, come rappresentato a titolo di esempio dal progetto *Città Campus*, contribuendo alla trasformazione di Venezia in un polo di attrazione internazionale per la formazione e la ricerca di eccellenza sul mare.

Art. 3

(Impegni Generali delle Parti)

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e per quanto di competenza di ciascuna Parte, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione.

Nello specifico il presente Accordo di collaborazione è finalizzato alla realizzazione di iniziative culturali, scientifiche e formative, appartenenti al primo, secondo e terzo ciclo della formazione universitaria, afferenti alle "Politiche e Strategie per il Mare". Gli obblighi specifici delle Parti saranno oggetto di eventuali successivi accordi attuativi che potranno anche riguardare aspetti economici connessi alle iniziative intraprese.

In generale, le Università (Ca' Foscari – IUAV) si impegnano a:

- a) mettere a disposizione, senza oneri a carico delle altre Parti, le professionalità interessate al presente Accordo, sia sul piano didattico che su quello tecnico-scientifico, nonché le informazioni di specifico interesse per il conseguimento dell'oggetto dello stesso;
- b) concorrere all'organizzazione e al funzionamento di percorsi formativi specifici all'interno delle proprie Scuole di Dottorato e alla creazione di Master specifici nell'ambito tematico del Mare";
- c) garantire la eventuale frequenza alle iniziative formative in favore del personale della M.M. individuato dalla Forza Armata tra quanti in possesso dei requisiti di accesso, così come disciplinati dai rispettivi Bandi di selezione (laurea vecchio ordinamento o laurea di secondo

livello e magistrale in tutte le classi di laurea), con modalità e condizioni dedicate, stabilite negli Accordi attuativi discendenti;

- d) accogliere, senza oneri a carico delle Parti, personale della M.M. presso le proprie strutture e, in particolare, a favorire lo svolgimento di eventi congiunti nel rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni di legge vigenti;
- e) realizzare congiuntamente qualunque altra iniziativa formativa nell'ambito dei percorsi di primo, secondo e terzo livello relativi al tema del Mare e che possa rientrare nei settori di interesse del presente Accordo;
- f) sviluppare attività di scouting e mappatura sistematica delle opportunità di ricerca, identificando settori emergenti, partnership strategiche, finanziamenti competitivi e collaborazioni internazionali nel dominio marino e delle risorse idriche, al fine di posizionare il Polo del Mare quale punto di riferimento per l'innovazione e favorire l'accesso coordinato a programmi di ricerca nazionali ed europei di rilevanza strategica.

In particolare, IUAV si impegna a:

- a) senza oneri a carico delle altre Parti, fornire la consulenza scientifica in merito agli aspetti di progettazione per la riqualificazione di eventuali spazi arsenalizi resi disponibili dalla Marina Militare per lo svolgimento delle attività legate al Polo del Mare, previa disponibilità di adeguati finanziamenti messi a disposizione dalle Parti, da qualcuna di esse o da altro soggetto;
- b) organizzare annualmente workshop WAVE (Workshop Architettura Venezia) dedicati ai temi riconosciuti come attinenti alle culture del progetto e alla missione del Polo del Mare, inclusa la progettualità degli spazi arsenalizi indicati dalla Marina Militare;
- c) promuovere, coordinare e attuare corsi di laurea magistrale specialistici:
 - Renewable Energy Engineering in Coastal Environments - Ingegneria per le Energie Rinnovabili in Ambienti Costieri (LM-35);
 - Science and Design for Coastal and Maritime Space - Scienza e Progettazione per lo spazio costiero e marittimo (LM-75)
 - Sustainable Transportation and Smart Maritime Mobility - Mobilità sostenibile e connessioni intelligenti in ambienti marini e costieri (LM-23)
- d) sviluppare un Think Tank per la competitività europea e la valorizzazione dei risultati di ricerca condotta nell'ambito del Polo del Mare, attraverso la sede di liaison di IUAV presso Bruxelles.

In particolare, l'Università Ca' Foscari si impegna a:

- a) Organizzare Summer School annuali: sulla base delle attività già svolte con la MM (Summer School in Global Studies con ISMM) la Ca' Foscari School for International Education (CFSIE) si impegna a sviluppare un programma più esteso di Summer School su altre tematiche marittime, incluse sicurezza/geopolitica, environmental humanities/environmental sustainability, food economies and blue economies, con il coinvolgimento degli altri partner del Polo in base alle loro competenze tematiche;
- b) Potenziare e sviluppare percorsi di formazione a livello di lauree magistrali già esistenti con nuovi curricula e minor:
 - nella Laurea Magistrale in Scienze Ambientali (LM-75-R), nei curricula di 'Capitale naturale e servizi ecosistemici' (CMR5-2525) e Global Change and Sustainability (CMR5-2525) e nella Laurea Magistrale in Environmental Engineering for Ecological Transition (LM-35);
 - nella Laurea Magistrale di Relazioni Internazionali Compareate (LM-52-R), sviluppare un nuovo curriculum in 'Studi Marittimi' con un insegnamento di 'Geopolitica del Mare' insegnato in condivisione tra docenti ISMM e Ca'Foscari;

- individuare un cluster di insegnamenti negli esistenti corsi di laurea che definiscono un percorso riconoscibile e riconosciuto in grado di specializzare il percorso di studio sulle tematiche marittime oggetto della convenzione, in forma di un ‘minor’ trasversale, certificati ‘open badge’ e micro-credenziali.
- c) promuovere e sviluppare la formazione dottorale: la CFSIE si impegna ad organizzare delle PhD ‘Winter Schools’ annuali per dottorande e dottorandi attivi nelle istituzioni partner. La ‘Maritime Winter School’ offrirà uno spazio di condivisione della ricerca per dottorandi già inquadrati nelle strutture dei partner del Polo ma sarà aperta anche a dottorandi esterni;
- d) Promuovere la formazione continua e permanente, a mezzo di corsi ‘executive’ tramite la Ca’ Foscari Challenge School, che si aggiungeranno al Master già attivo con ISMM in “Studi Strategici e Sicurezza Internazionale”;

In particolare, CNR-ISMAR si impegna a:

- a) mettere a disposizione, senza oneri a carico delle altre Parti, il proprio personale per le attività formative sviluppate nell’ambito del presente Accordo;
- b) assicurare la disponibilità del proprio personale e delle proprie strutture per l’eventuale attività di tirocinio a beneficio di una quota parte degli studenti delle Università e degli Ufficiali frequentatori MM;
- c) concorrere, tramite il proprio personale e senza oneri per le Parti, alle attività formative nell’ambito dei percorsi di Dottorato;
- d) dare supporto alle attività formative con i suoi laboratori e infrastrutture di ricerca marine dedicate all’osservazione dell’oceano dal punto di vista fisico, chimico e biologico.

In particolare, la M.M. si impegna a:

- a) mettere a disposizione, senza oneri a carico delle altre Parti, personale della Forza Armata che sia in possesso delle competenze richieste per l’attivazione delle iniziative di cui al presente accordo, fatte salve eventuali prioritarie esigenze di servizio o altri compiti istituzionali;
- b) proseguire le specifiche attività formative e di ricerca già in atto con alcuni dei soggetti aderenti al Polo del Mare e intraprenderne di nuove;
- c) garantire l’apporto del proprio personale – così come indicato al comma a) – per quelle attività di ricerca scientifica e di formazione che abbiano come elemento di indagine anche i temi della sicurezza degli spazi marittimi di interesse;
- d) assicurare la possibilità di svolgere attività di tirocinio a beneficio degli studenti frequentanti i Master di II livello attivati nell’ambito del Polo del Mare su base di accordi specifici e caso per caso in base alle necessità di Forza Armata;
- e) accogliere personale delle Università presso le proprie strutture per lo svolgimento di eventi congiunti.

Art. 4

(Regole di comportamento presso la sede dell’altra Parte)

Il personale di ciascuna Parte contraente sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di ciascuna Parte, compresi eventuali collaboratori esterni, dalle stesse comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, potrà essere edotto,

anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 5 **(Attività mediatica)**

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione delle stesse, dovrà essere concordata tra le Parti prima di essere effettuata. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine, le Parti si impegnano a designare e comunicare alle controparti i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione.
2. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente Accordo attraverso i rispettivi canali di comunicazione istituzionali.
3. I risultati comuni scaturiti dalla collaborazione potranno essere utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti secondo accordi da formalizzarsi per iscritto e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia e delle norme e dei regolamenti interni.

Art. 6 **(Responsabilità civile)**

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo che l'evento dannoso sia stato cagionato da una delle altre Parti. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 7 **(Copertura assicurativa)**

1. Ogni Parte garantirà la copertura assicurativa per il proprio personale contro infortuni e per la responsabilità civile nello svolgimento dell'attività.
2. Ogni Parte è reciprocamente sollevata da responsabilità per eventuali danni ad essa non imputabile che dovesse subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.
3. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività delle Parti.

Art. 8 **(Riservatezza)**

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il *know-how*, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i *record*, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente accordo e contrassegnati dall'apposita dicitura "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.
2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni RISERVATE – così come definite all'alinea precedente – di cui

vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche o comunque rilasciate a Terzi.
4. In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'Amministrazione Difesa, partecipante, a qualsiasi titolo, alle attività di cui al presente accordo, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione della Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso nell'ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.
5. È, ad ogni modo, facoltà dell'Ente militare coinvolto, interrompere/sospendere il presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando il predetto Ente, a suo insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme dall'enunciato di cui al precedente comma.
6. Le previsioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali Accordi attuativi discendenti.

Art. 9

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal GDPR Reg. UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018.
2. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le parti prestano consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo.

Art. 10

(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

1. Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente Accordo in conformità alle leggi e alle normative vigenti e sulla base delle procedure e delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, che rivestono comunque carattere di priorità.
2. A tal riguardo si specifica che il personale dell'Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.

Art. 11

(Diritti di proprietà intellettuale)

1. Tutta la documentazione e le informazioni messe a disposizione delle Parti per lo svolgimento delle singole attività di collaborazione rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che ne è titolare.
2. Le Parti si impegnano a utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi legati all'attività oggetto di collaborazione e a non divulgarle verso terzi senza preventiva autorizzazione.
3. Tutto il materiale e i documenti prodotti nel corso delle diverse attività concordate rimangono nella esclusiva disponibilità delle Parti, che si impegnano a non consegnarli o divulgarli a terzi senza le preventive autorizzazioni congiunte, fatto salvo il diritto di divulgazione di tali informazioni verso gli Enti e i Comandi dell'Amministrazione Difesa, per i propri fini istituzionali.
4. Con riguardo, in particolare, alle attività di ricerca concordate e sviluppate nell'ambito e in attuazione del presente Accordo, le Parti si danno atto e concordano sin d'ora che:
 - a) ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula della presente convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione;
 - b) la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto al loro conseguimento conferito dalle Parti. Nel caso in più Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione e i termini della comproprietà,
 - c) resta salvo, in ogni caso, il diritto morale d'autore ai sensi della vigente legislazione in materia
 - d) le Parti si riservano il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli previa autorizzazione delle altre Parti, che non potrà essere negata se non per motivi legati e nei limiti della necessità di tutela di informazioni riservate o della proprietà intellettuale.

Art. 12

(Uso del logotipo/logo istituzionale)

1. Le Parti concorderanno la definizione e lo sviluppo di un logo comune del Polo del Mare.
2. Esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività di cui all'oggetto del presente Accordo e nell'ambito delle attività da questo discendenti, le Parti potranno utilizzare in maniera gratuita, per la sola durata delle singole iniziative di volta in volta concordate tra le Parti, il logotipo/logo istituzionale di rispettiva proprietà, che, in nessun caso, sarà consentito per la promozione e sviluppo di attività commerciali.
3. Le Parti si impegnano a rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo, sia l'utilizzo del reciproco logotipo/logo, che l'immagine di una qualsiasi delle altre Parti nonché ad osservare e rispettare le prescrizioni vigenti, che saranno eventualmente messe a disposizione dell'altra Parte per opportuna conoscenza.
4. Nessuna Parte utilizzerà il nome/logo di una qualsiasi delle altre Parti o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato ad una delle altre Parti in qualsiasi contesto promozionale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

5. L'autorizzazione all'utilizzo del reciproco logotipo/logo non potrà in alcun caso intendersi quale cessione della proprietà e/o concessione in favore dell'utilizzatore di diritti di qualsivoglia tipologia sullo stesso. Le Parti pertanto dichiarano di essere a conoscenza del fatto che l'utilizzo del logotipo/logo dell'altra, senza la previa autorizzazione di cui sopra e/o in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo, sarà in ogni caso ritenuto utilizzo abusivo.

Art. 13
(Conflitto di interessi)

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni oggettive o soggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.
2. Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del presente Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia alle altre Parti che procederanno alle valutazioni del caso.
3. Ove una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti in tema di assenza di conflitti di interessi, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 14
(Comitato Direttivo e Referenti per l'attuazione dell'Accordo)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un organo collegiale denominato Comitato Direttivo e costituito da un Referente di ciascuna Parte.

- Il Referente dell'Accordo per "Ca' Foscari" è individuato nella persona della Rettrice pro tempore dell'Università stessa.
- Il Referente dell'Accordo per "IUAV" è individuato nella persona del Rettore pro tempore.
- Il Referente dell'Accordo per "CNR-ISMAR" è individuato nella persona del Direttore dell'Istituto di Scienze Marine.
- Il Referente dell'Accordo per "MM" è individuato nel Comandante pro tempore dell'Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia.

È compito del Comitato Direttivo decidere, con modalità collegiale, le attività da realizzare nell'ambito del presente Accordo, valutando le proposte del Comitato Tecnico-Scientifico di cui al successivo articolo 15.

Le iniziative possono interessare tutte le Parti o alcune di esse. Le iniziative si intendono approvate previo consenso unanime delle Parti attivamente coinvolte e nulla osta di quelle non direttamente coinvolte.

Art. 15
(Comitato Tecnico – Scientifico)

1. Le Parti convengono di procedere all'istituzione di un Comitato Tecnico – Scientifico, composto da due membri designati da ciascun Referente delle Parti firmatarie, per un totale di 8 membri

permanenti. Detto Comitato potrà essere coadiuvato da eventuali ulteriori collaboratori per tematiche di interesse specifico.

2. Il Comitato Tecnico – Scientifico è l'organo deputato ad elaborare temi, contenuti e modalità di svolgimento delle attività di cui al presente accordo, da proporre per l'approvazione al Comitato Direttivo, come indicato all'articolo 14.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno o su richiesta di una delle Parti per discutere e definire le attività disciplinate dal presente Accordo.
4. Il numero dei componenti aggiuntivi del Comitato Tecnico-Scientifico e le competenze possedute vengono stabilite dal Comitato Direttivo che ne definisce ogni ulteriore aspetto di funzionamento non previsto nel presente articolo.

Art. 16 **(Durata e recesso)**

1. Il presente Accordo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo.
2. Tutte le Parti si riservano comunque, per sopravvenute necessità istituzionali, di recedere unilateralmente dandone conoscenza alle altre Parti con preavviso scritto di almeno 30 giorni. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della conclusione o del recesso.
3. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi di cui all'art. 3 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 17 **(Modifiche dell'Accordo)**

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 16.

Le modalità di modifica dell'accordo saranno le stesse adottate per la sottoscrizione e approvazione dello stesso.

Art. 18 **(Accordi attuativi discendenti)**

Le singole iniziative che svilupperanno gli obiettivi del Polo, gli impegni economico correlati, gli enti partecipanti alle singole iniziative saranno definite in puntuali accordi attuativi, approvati secondo le procedure previste dalla normativa interna dei singoli soggetti partecipanti.

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari e obblighi giuridici se non quelli espressamente previsti dallo stesso.

Art. 19 **(Divieto di cessione)**

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 20 **(Risoluzione)**

L'Accordo potrà essere risolto per mutuo consenso in forma scritta ovvero per manifestazione unilaterale di volontà nel caso in cui una delle Parti non adempia agli obblighi da essa derivanti.

Art. 21
(Oneri finanziari e Costi)

Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Difesa per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 22
(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato Italiano.

Eventuali controversie riguardo l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo dovranno essere risolte, in via preliminare, mediante consultazione tra le Parti. Nel caso non fosse trovata una soluzione concordata, si applica l'art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Il Foro competente è quello di Venezia.

Art. 23
(Registrazione e bollo)

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e secondo la normativa vigente in materia. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo sarà assolta dall'Università Ca' Foscari Venezia in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 – Autorizzazione Agenzia Entrate UT Venezia 1 prot. 170233/2021.

Le controparti rimborseranno successivamente a Ca' Foscari la parte di rispettiva competenza dell'imposta di bollo pagata dall'Università, pari a 1/3 dell'importo totale ciascuna.

Art. 24
(Firma)

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Università Ca' Foscari

La Rettrice pro-tempore
prof.ssa Tiziana Lippiello

Per Università IUAV

Il Rettore pro-tempore
prof. Benno Albrecht

Per Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine

Il Direttore pro-tempore
Dott. Mario Sprovieri

Per Marina Militare

Il Comandante delle Scuole MM pro-tempore
Ammiraglio di Squadra Stefano Barbieri
